



## VERBALE DI ACCORDO

Addì, 4 Ottobre 2012, presso la Sede della Confindustria Canavese, sita in Corso Nigra n. 2 - Ivrea

TRA

l'Istituto di Ricerche Biomediche "Antoine Marxer" RBM S.p.A. (di seguito "RBM") rappresentato dal dr. Luigi Colombo, dal dr. Antonio Adriani e dalla dott.ssa Stefania Bertone assistiti Confindustria Canavese in persona del dr. Daniele Aibino

E

La FEMCA/CISL rappresentata da Sergio Melis, la FILCTEM /CGIL rappresentata da Vanessa Melis, la UILCEM/UIL rappresentata da Alberto Mancino e il SIN.PA rappresentata da Gino Torri, unitamente alla R.S.U..

per proseguire l'esame congiunto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 24 legge n° 223/91, relativamente alla procedura di licenziamento per riduzione di Personale, con conseguente collocazione in mobilità, instaurata dalla RBM con lettera del 31 Agosto 2012, nei confronti di n° 30 dipendenti della Sede ubicata in Via Ribes n°1 - Colletterto Giacosa (TO), strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze tecnico produttive e organizzative.

Il provvedimento consegue alle motivazioni contenute nella lettera di apertura della procedura di mobilità che si intendono integralmente riportate e, pertanto, parte integrante del presente accordo.

Nel corso degli incontri già effettuati la RBM ha ulteriormente illustrato nel dettaglio le motivazioni alla base del provvedimento riconfermando l'imprescindibile esigenza di procedere all'adeguamento degli organici alle esigenze tecnico/organizzative aziendali.

Le Organizzazioni Sindacali hanno invitato l'Azienda a valutare ogni possibile soluzione volta a ridimensionare il problema delle eccedenze con l'utilizzo di ogni possibile strumento atto a conseguire tale obiettivo, quali, in via esemplificativa e non esaustiva, la ricollocazione del Personale, sia all'interno della RBM che presso i siti italiani ed esteri del Gruppo di riferimento, programmi di formazione per la qualificazione del Personale, mutamento di mansioni, anche in deroga dell'art. 2103 c.c., così come previsto dall'art. 4 comma 11 legge 223/91, ecc..

Tutto ciò premesso, le Parti concordano quanto segue:

- 1) La premessa è parte integrante del presente accordo;
- 2) il Personale eccedente individuato dalla RBM in complessive 30 unità, a seguito dell'esame congiunto e del confronto tra l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali, ad un approfondimento delle modalità di funzionamento della struttura organizzativa aziendale e attraverso la realizzazione delle seguenti iniziative:

- ricollocazione presso i siti esteri del Gruppo internazionale;
- ricollocazione interna ed in differenti reparti dell'RBM anche attraverso l'applicazione, ove necessario, di quanto previsto dal comma 11 dell'art. 4 legge 223/91;
- l'attuazione di programmi di formazione e qualificazione professionale;



viene ridotto a n° 27 unità.

- 3) Tale riduzione delle eccedenze viene realizzata come segue:
- trasferimento presso le altre consociate estere del Gruppo Merck KGaA per quei lavoratori aventi i requisiti professionali compatibili con le esigenze tecnico-organizzative delle aziende estere del Gruppo laddove si sono determinati gli spazi occupazionali ad oggi quantificati in n° 2 posizioni di cui uno presso la consociata estera di Darmstadt e uno presso la consociata di Grafing. Il trasferimento sarà perfezionato attraverso la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con la RBM e la contemporanea assunzione presso la consociata estera;
  - n. 1 lavoratore eccedente, attualmente operante presso il dipartimento Procurement verrà ricollocato all'interno del dipartimento NCD.
  - disponibilità nei confronti di tutti i lavoratori che saranno collocati in mobilità, a fornir loro un servizio di *outplacement*, per favorirne la ricollocazione e incaricando società specializzate nel settore dotate di adeguata competenza ed esperienza.
- 4) Le parti si danno atto di aver identificato, attraverso i suindicati trasferimenti/ricollocazioni, ogni possibilità di diversa utilizzazione del Personale dichiarato eccedente nell'ambito dell'organizzazione aziendale.
- 5) Le Parti - anche in considerazione degli impegni assunti dalla Società, ai punti precedenti, al fine della riduzione dell'impatto sociale della procedura e dei conseguenti oneri, sia economici che organizzativi - concordano il principio generale dell'infugibilità professionale del personale rispetto a differenti aree funzionali e/o profili d'appartenenza; pertanto, si conviene che i lavoratori da collocare in mobilità saranno individuati in relazione alla non compatibilità delle loro figure professionali con i nuovi assetti organizzativi.
- 6) A fronte di quanto sopra, le Parti concordano che criteri di individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità sono i seguenti:
- a) In via prioritaria verranno collocati in Mobilità i lavoratori in possesso, alla data di risoluzione del rapporto di lavoro, dei requisiti pensionistici o che matureranno, nel corso o al termine del periodo di collocazione in Mobilità, i requisiti di età e di contribuzione per il conseguimento della pensione.
  - b) Esigenze tecniche ed organizzative aziendali, tenuto conto anche dei profili professionali dei lavoratori in termini di corrispondenza alle necessità operative della nuova organizzazione aziendale.

Le parti concordano che i criteri di scelta di cui sopra riportati, relativamente all'individuazione dei lavoratori da collocare in Mobilità, sono sostitutivi di quelli previsti dall'art. 5 della legge 223/91.

- 7) Le Parti concordano che la collocazione in mobilità del Personale eccedente avverrà, in relazione alla citata rivisitazione organizzativa entro il 31 Dicembre 2013.

Con la determinazione di tale termine ultimo, le Parti si danno atto di aver esercitato, ai sensi



dell'art. 8 comma 4 della legge 236/1993, la facoltà di deroga al termine previsto dall'art. 24 comma 1 della legge 223/91.

- 8) A favore dei lavoratori posti in Mobilità sono state definite, con intese separate individuali tra il lavoratore e l'Azienda, le attribuzioni patrimoniali a titolo di incentivazione all'esodo e di transazione generale novativa, da erogare a seguito di sottoscrizione di verbali di conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art 411 e seguenti c.p.c..
- 9) Con la sottoscrizione del presente accordo le Parti si danno atto di aver esperito ed esaurito a tutti gli effetti, la procedura, di cui agli artt. 24 e 4 della legge 223/1991 (anche ai fini di quanto previsto dall'art. 5 comma 4 della medesima legge), la procedura di Mobilità avviata da RBM in data 31 Agosto 2012.

L.c.s.

p. Istituto di Ricerche Biomediche "Antoine Marxer" RBM S.p.A.

p. Confindustria Canavese

p. FEMCA CISL

p. FILCTEM CGIL

p. UILCEM UIL

p. SIN.PA

p. R.S.U.